

REGOLAMENTO (CE) N. 455/2008 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2008

che abroga il regolamento (CE) n. 752/2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, di seguito denominato «l'APC», è entrato in vigore il 1º marzo 1998.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di alcuni prodotti di acciaio sono disciplinati dal titolo III dell'APC, escluso l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di determinati prodotti di acciaio ⁽²⁾, di seguito denominato «l'accordo».

(4) Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 752/2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina ⁽³⁾ per dare attuazione all'accordo.

(5) Secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, qualora l'Ucraina avesse aderito all'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza dell'accordo, quest'ultimo sarebbe stato risolto e i limiti quantitativi sarebbero stati aboliti a decorrere dalla data di adesione.

(6) Il 16 maggio 2008 l'Ucraina è diventata membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(7) In tale data il regolamento di attuazione dell'accordo è rimasto privo di fondamento.

(8) Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 752/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 752/2007 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

⁽¹⁾ GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 178 del 6.7.2007, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 178 del 6.7.2007, pag. 1.